

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5738

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, GIORDANO, CUSUMANO,
SGOBIO, INTINI, ZANELLA, MAZZUCA, PECORARO SCANIO,
CAZZARO, MARTELLA, RUZZANTE, SANDI, TRUPIA, VIANELLO,
MARAN, COLASIO, FISTAROL, FRIGATO, STRADIOTTO, BIMBI,
ROSATO, VALPIANA, GROTTTO, GALANTE, BRUGGER**

Disposizioni in favore delle vittime di atti dinamitardi
verificatisi a decorrere dal 21 agosto 1994 in Friuli Venezia
Giulia e in Veneto

Presentata il 22 marzo 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di parificare ad ogni effetto le vittime del cosiddetto « una bomber » alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. È evidente, infatti, che numerosi attentati riconducibili a quella matrice sono frutto dell'intento di suscitare terrore nella popolazione civile. Ferma restando la necessità

che il colpevole venga individuato al più presto e adeguatamente punito, la presente proposta di legge tende a venire incontro alle vittime, alcune delle quali hanno subito danni gravissimi. Si aggiunga che molte delle vittime sono minori e quindi per loro al danno fisico si associa anche l'inevitabile turbamento psicologico per la violenza subita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A chiunque subisce una invalidità permanente, per effetto di ferite e di lesioni riportate in conseguenza di atti dinamitardi verificatisi a decorrere dal 21 agosto 1994 in Friuli Venezia Giulia e in Veneto o di altri atti della stessa natura, si applicano le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

